



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

- Green Stone Società di Investimento per azioni a capitale fisso, per conto e nell'interesse del proprio comparto denominato "*Comparto Stone 13*", in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simone Pisani e Michele Comaianni ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 3;

contro

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti e Marialisa Angelico ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell'Avvocatura comunale;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento, prot. 0544830.U datato 24 ottobre 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana e Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e

SUE del Comune di Milano, ricevuto in data 24 ottobre 2025, avente a oggetto “*Viale Certosa 165-177 - Municipio 8 - Diniego dell’istanza di rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato, ai sensi dell’art. 20, DPR 380/2001, presentata in data 31/07/2023, P.G. 410743/2023, Progr. N. JPE 21562/2023*”;

- della comunicazione, prot. 0327475.U datata 19 giugno 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana e Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano, notificata in pari data, concernente “*Comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, relativa all’Istanza di rilascio del Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 20, DPR 380/2001 presentata in data 31 luglio 2023, P.G. n. 410743/2023, Progr. n. JPE 21562/2023 - trasmessa dal Municipio 8: in atti P.G. 0308221 del 30/05/2024*”;

- nonché, ove occorrer possa, di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale, connesso, o comunque richiamato per relationem, conosciuto e non, tra cui:

- la deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 552 del 7 maggio 2025, avente a oggetto “*Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia*”;

- la Determinazione dirigenziale della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, emanata di concerto con la Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, n. 4192 del 27 maggio 2025, avente a oggetto “*Indicazioni in merito all’applicabilità, coerentemente alle norme del vigente PGT, delle Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 552 del 07/05/2025*”;

- la Disposizione di Servizio n. 2/2025 della Direzione Rigenerazione Urbana e della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano, prot. 0287834.I. del 30 maggio 2025, avente a oggetto “*Gruppo di Lavoro di cui alla Disposizione di Servizio 4/2025 - Definizione dell’attività di supporto in esecuzione della Determina dirigenziale n. 4192 del 27 maggio 2025*”;

- e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento degli ingiusti danni subiti e subendi dalla ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento, prot. 0634208.U datato 4 dicembre 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana, Area Pianificazione Attuativa 3 del Comune di Milano, ricevuta in pari data, avente a oggetto *«Istanza di Proposta definitiva di Piano Attuativo “Certosa, 165/177” - Comunicazione di conclusione del procedimento»*;
- della comunicazione, prot. 0558748.U datata 30 ottobre 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana, Area Pianificazione Attuativa 3 del Comune di Milano, ricevuta in pari data, avente a oggetto *«Istanza di Proposta di Piano Attuativo “Certosa, 165/177” - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990»*;
- nonché, di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale, connesso, o comunque richiamato per relationem, conosciuto e non, tra cui il parere, prot. 0590159.I datato 13 novembre 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana, Area Pianificazione Urbanistica Generale, Unità Pianificazione Generale del Comune di Milano;
- e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento degli ingiusti danni subiti e subendi dalla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista l’ordinanza n. 247/2026 con cui è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito dei ricorsi indicati in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 14 luglio 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso introduttivo notificato in data 22 dicembre 2025 e depositato il 5 gennaio 2026, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti

presupposti e connessi, il provvedimento, prot. 0544830.U datato 24 ottobre 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana e Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano, ricevuto in data 24 ottobre 2025, avente a oggetto “*Viale Certosa 165-177 - Municipio 8 - Diniego dell’istanza di rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato, ai sensi dell’art. 20, DPR 380/2001, presentata in data 31/07/2023, P.G. 410743/2023, Progr. N. JPE 21562/2023*”; è stato chiesto altresì il risarcimento del danno.

La ricorrente Società Green Stone Società di Investimento per azioni a capitale fisso, che agisce per conto e nell’interesse del proprio comparto denominato “*Comparto Stone 13*”, è proprietaria di un complesso immobiliare, sito in Milano, Viale Certosa nn. 165, 167, 169, 171, 173, 175 e 177 (Catasto Fabbricati del Comune di Milano, foglio 180, particelle 34, 277, 278, 279, 280, 281, 290, 291, 292, 295, 296, 298, 299, 303, 305, 524, 525 e 526). Ai fini della riqualificazione del predetto complesso immobiliare, situato in una zona ampiamente urbanizzata, in data 31 luglio 2023, la società ricorrente ha presentato una istanza per il rilascio di un permesso di costruire, finalizzato alla demolizione della superficie lorda esistente (SL) e alla relativa ricostruzione, con ampliamento mediante utilizzo di diritti edificatori fino a saturazione dell’indice territoriale ammissibile, nonché del bonus energetico; in precedenza, attraverso una s.c.i.a. si era proceduto alla demolizione dei preesistenti fabbricati, allo scopo di procedere all’attuazione delle opere di bonifica ambientale dei terreni. In particolare, è stata prevista la completa demolizione dell’edificio preesistente e la costruzione di un nuovo organismo edilizio composto da tre edifici, con la realizzazione di una superficie complessiva pari all’area di progetto di 8.878,46 mq e l’aggiunta del bonus volumetrico energetico del 5%, per un totale di 9.322,38 mq di SL; al fine della saturazione dell’indice territoriale massimo ammissibile, è stata prevista una superficie complessiva di progetto pari a 9.321,80 mq e il cambio delle destinazioni d’uso della SL esistente, corrispondente a 4.017,90 mq a uso produttivo e 920,42 mq a uso direzionale, verso un uso interamente

residenziale. Nel corso del suddetto iter edilizio, il Consiglio comunale di Milano, con la deliberazione n. 51 del 27 luglio 2023, ha provveduto a includere l'intero complesso immobiliare della ricorrente tra quelli soggetti alla disciplina di cui all'art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005; a ciò ha fatto seguito, nel mese di novembre 2023, l'integrazione della documentazione afferente alla pratica edilizia da parte della medesima ricorrente, che ha modificato l'originaria istanza di permesso di costruire, con l'applicazione degli incrementi consentiti dal citato art. 40-bis, commi 5 e 6, per un totale di 1.332 mq e della contestuale riduzione della misura di diritti edificatori perequati utilizzati, da 3.939,48 mq a 2.607,78 mq. Nel frattempo, il Comune di Milano ha assunto una serie di provvedimenti con cui ha provveduto a interpretare la normativa urbanistico-edilizia applicabile nel territorio comunale e in conseguenza di ciò anche il procedimento riguardante la pratica edilizia presentata dalla ricorrente si è sostanzialmente arrestato. Sulla scorta di tale circostanza, in data 5 marzo 2025, la società ricorrente ha presentato al Dirigente dell'Unità Convenzionamenti e Attuazione Piani del Comune di Milano formale diffida per la conclusione dell'istruttoria e del procedimento con la massima sollecitudine, evidenziando l'avvenuto superamento dei termini procedurali previsti dalla legge. A seguito dell'adozione da parte del Comune di Milano di ulteriori atti di natura generale in materia edilizia e urbanistica, il Dirigente dell'Unità Permessi di Costruire Convenzionati in data 19 giugno 2025 ha trasmesso alla Società un preavviso di diniego della richiesta di permesso di costruire, rappresentando la necessità che l'intervento fosse assoggettato a pianificazione attuativa in ragione del superamento dei 25 metri di altezza e in quanto avente una volumetria superiore a 3 mc/mq, nonché in ragione del discostamento dalla norma morfologica prevista per l'Ambito in cui ricade il complesso immobiliare oggetto dell'intervento. La parte ricorrente, con memoria del 28 giugno 2025, ha presentato le proprie osservazioni e ha contestato gli assunti comunali, evidenziando la conformità della domanda di permesso di costruire alle vigenti previsioni del Piano delle

regole del P.G.T. e segnalando di aver comunque avviato, per mero tuziorismo, le attività preordinate alla presentazione di una proposta di Piano attuativo, avente a oggetto il medesimo progetto di riqualificazione del Comparto; tuttavia, con provvedimento del 24 ottobre 2025, gli Uffici comunali hanno rigettato la richiesta di permesso di costruire presentata dalla ricorrente in relazione al complesso immobiliare sito in Viale Certosa nn. 165-177 a Milano, confermando le motivazioni dedotte nel preavviso di diniego.

Assumendo l'illegittimità della predetta determinazione comunale, la ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, in primo luogo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 1-bis, e 10, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, per violazione dell'art. 13 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano delle regole (P.d.R.) del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), per eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, per violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, per illegittimità del diniego in via derivata per incompetenza della Giunta comunale, della Direzione Rigenerazione Urbana e della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE nell'individuazione di nuove fattispecie assoggettate a Piano attuativo e per violazione dell'art. 13 della legge regionale n. 12 del 2005 e dell'art. 42, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 41-quinquies, comma 6, della legge n. 1150 del 1942, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento degli elementi di fatto e di diritto in relazione all'analisi dei servizi esistenti, anche alla luce del Piano dei Servizi del P.G.T., la violazione dell'art. 28-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 e l'eccesso di potere per carenza dei presupposti e per difetto di motivazione.

È stata formulata, infine, una istanza di risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29 gennaio 2026 e depositato il 9 febbraio successivo, la ricorrente ha altresì impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, il provvedimento, prot. 0634208.U datato 4 dicembre 2025, della Direzione Rigenerazione Urbana, Area Pianificazione Attuativa 3, del Comune di Milano, ricevuta in pari data, avente a oggetto *«Istanza di Proposta definitiva di Piano Attuativo “Certosa, 165/177” - Comunicazione di conclusione del procedimento»*.

La ricorrente, come già segnalato in precedenza, ha presentato, per mero tuziorismo, una proposta di Piano attuativo, cui è stato assegnato prot. P.G. 509823 del 6 ottobre 2025, avente a oggetto il medesimo progetto di riqualificazione del Comparto di proprietà già oggetto della (negata) istanza di permesso di costruire, prevedendo, per quanto attiene alle porzioni private, un progetto in massima parte sovrapponibile al precedente, con la realizzazione di tre edifici per una SL massima complessiva pari a 9.321,80 mq; per quanto attiene invece alle dotazioni di servizi, è stato previsto l'asservimento all'uso pubblico di una superficie privata pari 5.107,07 mq per la realizzazione, a spese della stessa ricorrente, di aree a verde e percorsi pubblici. In data 30 ottobre 2025, il Dirigente dell'Area Pianificazione Attuativa 3 del Comune di Milano ha trasmesso alla società ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della proposta di Piano attuativo, evidenziando che *«con riferimento agli edifici Torre 3 e Torre 2, tenuto conto del contesto urbano in cui si inserisce l'intervento, occorre considerare quanto disposto dall'art. 5, co. 24 delle N.A. del P.d.R. e a quanto previsto dall'art. 23, co. 3 e delle N.A. del P.d.R., secondo cui “l'edificazione in tutto o in parte all'interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari a quella dell'edificio preesistente”»* e che *«non appare rispettata la distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e antistanti per i fronti est-sudovest della torre 3 e per il fronte est della torre 2; si rammenta che occorre tenere in considerazione tale prescrizione anche nel caso in cui sia solamente uno il fronte finestrato e non necessariamente entrambi»*. Il successivo 7 novembre 2025, la ricorrente Società ha inoltrato le proprie osservazioni, contestando tutti gli assunti degli Uffici comunali. Con

provvedimento del 4 dicembre 2025, la Direzione Rigenerazione Urbana, Area Pianificazione Attuativa 3 del Comune di Milano, a seguito del parere reso in data 13 novembre 2025 dalla Direzione Rigenerazione Urbana, Area Pianificazione Urbanistica Generale, Unità Pianificazione Generale, ha comunicato l'inammissibilità della proposta di Piano attuativo, concludendo in tal modo il procedimento in maniera definitiva; il provvedimento di diniego, pur ritenendo superata la questione relativa al mancato rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti, ha tuttavia confermato il mancato rispetto dell'art. 23, comma 3, delle Norme di Attuazione del Piano delle regole del vigente Piano di Governo del Territorio di Milano relativo all'edificazione nei "*cortili*".

Assumendo l'illegittimità anche di tale diniego, la ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, in primo luogo, per violazione, falsa e mancata applicazione degli artt. 14 e 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005 e degli artt. 5, comma 24, e 23, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano delle regole del vigente P.G.T., per eccesso di potere per carenza di motivazione, per difetto di istruttoria e per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, per violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, per violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e per eccesso di potere per illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesta.

Inoltre sono stati dedotti l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà, l'illogicità, l'arbitrarietà, la perplessità, la vaghezza e il travisamento degli elementi di fatto e di diritto, la violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 5, comma 24, e 23, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano delle regole del vigente P.G.T.

È stata formulata, da ultimo, una istanza di risarcimento del danno.

3. In prossimità dell'udienza di trattazione del merito dei ricorsi, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa del Comune ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso introduttivo per intervenuta

acquiescenza e comunque la sua inammissibilità per carenza di interesse, avendo la parte presentato ab origine un'istanza di permesso di costruire semplice e non convenzionato, mentre nel merito ne ha chiesto il rigetto, unitamente al ricorso per motivi aggiunti e alla domanda risarcitoria; la difesa della società ricorrente ha contestato le eccezioni preliminari formulate dalla difesa comunale, deducendone l'infondatezza, e ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi nel merito, unitamente alla domanda risarcitoria.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

1. In via preliminare – e prescindendo dall'esame dell'eccezione di improcedibilità per acquiescenza del ricorso introduttivo, dedotta dalla difesa comunale a seguito della presentazione del Piano attuativo in data 6 ottobre 2025 da parte della società istante, che avrebbe determinato il superamento del procedimento di rilascio del permesso di costruire richiesto in data 31 luglio 2023 – deve essere dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso introduttivo, poiché la medesima parte ricorrente, come eccepito dalla difesa comunale, pur accettando e riconoscendo *“il permesso di costruire convenzionato quale modalità di attuazione dell'intervento”* (pag. 7 della memoria della difesa della ricorrente depositata in data 23 giugno 2026), in realtà in data 31 luglio 2023 ha presentato un'istanza per ottenere un permesso di costruire *“ordinario”*, successivamente oggetto del diniego comunale impugnato: l'eventuale accoglimento del predetto gravame introduttivo nessuna utilità potrebbe dunque arrecare alla ricorrente, essendo stata ammessa *expressis verbis* dalla stessa parte istante l'inidoneità del titolo edilizio diretto per la realizzazione dell'intervento oggetto di controversia.

È pacifico, infatti, che la ricorrente, in data 31 luglio 2023, ha presentato una istanza per il rilascio di un permesso *“ordinario”*, e più nello specifico per un *“PdC per la ricostruzione (in variante alla SCIA demolizioni f.t.) di 3 edifici a destinazione residenziale sfruttando sia la SL esistente che i diritti edificatori fino a*

saturazione dell'indice territoriale massimo ammissibile con aggiunta del bonus volumetrico del 5% del D. Lgs. 28/2011 s.m.i.” (all. 6 al ricorso, pag. 1/4 della Distinta del modello di riepilogo), come ribadito nel modello di domanda, dove è stata formulata una “Richiesta di Permesso di Costruire (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - artt. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)” (pag. 1/21 del predetto all. 6 al ricorso).

A conferma di ciò devono essere richiamati anche il contenuto del preavviso di rigetto, nel quale non si menziona in nessun modo un permesso di costruire convenzionato o un permesso soggetto ad atto unilaterale d'obbligo (cfr. all. 2 al ricorso), e soprattutto le osservazioni che la stessa parte ricorrente ha inoltrato agli Uffici comunali a riscontro del suddetto preavviso di diniego, nelle quali si fa riferimento all'istanza di *“permesso di costruire”* senza ulteriori specificazioni e viene altresì evidenziato che *«il Progetto di Riqualificazione [potrebbe] essere attuato tramite “modalità diretta convenzionata”, conformemente all'art. 13, co. 12, delle NdA del PdR, con ricorso ad un atto unilaterale d'obbligo (in luogo di una convenzione) [o] tutt'al più, il Progetto di Riqualificazione richiederebbe di essere implementato tramite permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28 bis del D.P.R. 380/2001, tenuto conto dell'evidente stato di urbanizzazione del contesto in cui si colloca il Complesso Immobiliare»* (all. 14 al ricorso), ammettendosi dunque l'avvenuta presentazione di una domanda di permesso edilizio *“ordinario”*. Non valgono a smentire tale conclusione né l'erronea indicazione nel provvedimento di diniego finale comunale del riferimento a una *“istanza di rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato”*, trattandosi di un mero refuso (giacché si specifica *“Permesso di Costruire Convenzionato, ai sensi dell'art. 20, DPR 380/2001”*, ossia la norma che riguarda il permesso diretto), né la circostanza che la pratica sia stata trasmessa per competenza all'Ufficio Unità Convenzionamenti e Attuazione Piani del medesimo Comune di Milano (da parte del Dirigente dell'Unità Interventi Diretti Municipi 5-9: all. 12 al ricorso), visto che ciò non può modificare la sostanza dell'intervento e può essere dovuto alla necessità per l'Ufficio procedente di verificare, per il tramite

della Struttura competente, la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dell'intervento a Piano attuativo; del resto, la tipicità dei procedimenti edilizi, puntualmente disciplinati dalla normativa di settore e subordinati all'utilizzo di pertinente e appropriata modulistica, non può prescindere dal rispetto degli elementi posti alla base del procedimento e dalla volontà espressa del soggetto procedente, salvo la presenza di evidenti errori materiali o di incertezze non altrimenti risolvibili (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 luglio 2026, n. 3626; II, 29 giugno 2026, n. 3451; II, 2 luglio 2024, n. 2053).

Da quanto rilevato, emerge in maniera palese che nessuna istanza di permesso di costruire convenzionato è stata inoltrata dalla ricorrente e quindi alcuna utilità quest'ultima potrebbe ricavare dall'esame del ricorso introduttivo, con cui è stato impugnato soltanto il diniego di un permesso di costruire “ordinario”, che secondo la prospettazione della medesima parte ricorrente non è utilizzabile nella fattispecie de qua (avendo essa stessa invocato l'applicabilità del permesso di costruire convenzionato o dell'atto unilaterale d'obbligo accessivo al permesso di costruire: cfr. pagg. 14-16 del ricorso introduttivo; sulle differenze tra i vari titoli, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 25 maggio 2026, n. 2604).

Ne discende l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso introduttivo.

2. Passando all'esame del ricorso per motivi aggiunti – avente a oggetto la declaratoria comunale di inammissibilità della proposta di Piano attuativo presentata dalla ricorrente in data 6 ottobre 2025, con conseguente conclusione negativa del procedimento in maniera definitiva (all. 16 al ricorso) – lo stesso è infondato.

3. Con la prima censura del ricorso per motivi aggiunti si assume l'illegittimità del diniego comunale in ordine alla proposta di Piano attuativo formulata dalla parte ricorrente, in quanto l'assunto comunale secondo il quale la realizzazione delle due torri interne al lotto contrasterebbe con l'art. 23, comma 3, delle N.d.A. del P.d.R., ovvero con la norma morfologica che

prevede che l'edificazione nei cortili debba risultare compatibile con il contesto edilizio esistente, non avrebbe considerato che, in relazione al “*patrimonio edilizio dismesso con criticità*”, l'art. 40-bis, comma 10, della legge regionale n. 12 del 2005 prevede che “*tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga alle norme quantitative, morfologiche ...*”; peraltro, oltre alla richiamata previsione legislativa relativa al patrimonio edilizio dismesso avente cogente applicazione, neppure risulterebbe corretta l'affermazione che la previsione di cui al citato art. 23, comma 3, delle N.d.A. del P.d.R., che disciplina l'edificazione nei cortili, sarebbe applicabile a tutto il Tessuto urbano consolidato, visto che tale applicazione sarebbe esclusa nei “*Tessuti urbani a impianto aperto*” e negli “*Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile*”, e la stessa Amministrazione in sede di preavviso di diniego del permesso di costruire avrebbe ammesso che la riqualificazione del Complesso immobiliare della ricorrente avrebbe potuto beneficiare, sul piano sostanziale, della deroga di legge alle norme morfologiche.

3.1. Il motivo è infondato.

Preliminarmente deve segnalarsi che il compendio immobiliare oggetto di controversia, situato in Viale Certosa nn. 165/177 a Milano, è stato individuato nel suo complesso, per il tramite della deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 51 del 27 luglio 2023, quale “*patrimonio edilizio dismesso con criticità*” ai sensi dell'art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005, con conseguente applicazione delle premialità ivi previste (come riferito nel diniego di permesso di costruire: all. 1 al ricorso).

A seguito della presentazione in data 6 ottobre 2025 della proposta di Piano attuativo da parte della ricorrente, gli Uffici comunali hanno rilevato degli elementi ostativi all'approvazione del predetto Piano attuativo e attraverso il preavviso di rigetto del 30 ottobre 2025 hanno provveduto a segnalarli alla società proponente: in particolare, sono stati rilevati (i) l'eccessiva altezza degli edifici Torre 3 e Torre 2, poiché secondo il disposto dell'art. 5, comma 24, e

dell'art. 23, comma 3, delle N.d.A. del P.d.R., *“l'edificazione in tutto o in parte all'interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari a quella dell'edificio preesistente”* e (ii) il mancato rispetto della distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e antistanti per i fronti est-sud-ovest della Torre 3 e per il fronte est della Torre 2 (all. 20 al ricorso).

In sede di provvedimento finale, in accoglimento delle osservazioni prodotte dalla parte ricorrente, è stata superata la questione delle distanze tra pareti finestrate per i fronti est-sud-ovest della Torre 3 e per il fronte est della Torre 2, mentre è stato confermato il mancato rispetto dell'art. 23, comma 3, delle N.d.A. del P.d.R. inerente all'altezza massima degli edifici all'interno dei cortili. A giudizio della ricorrente, però, la richiamata disposizione di cui all'art. 23, comma 3, delle N.d.A. del P.d.R., in quanto diretta a garantire che l'edificazione nei cortili risulti compatibile con il contesto edilizio esistente [*«all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), l'edificazione in tutto o in parte all'interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamentari esistenti) a quella dell'edificio preesistente»*], ha natura di norma morfologica e per tale ragione non potrebbe essere applicata alla fattispecie de qua, in ragione della espressa deroga contenuta nel comma 10 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005, secondo il quale *“tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari”*.

Tuttavia, se è corretto inquadrare la disposizione che riguarda i cortili nell'ambito delle norme di carattere morfologico, non può negarsi che la stessa abbia anche una natura igienico-sanitaria, ovvero è *“funzionale all'illuminazione e all'aerazione dei locali che vi si affacciano”*, come si ricava dalla stessa normativa comunale, in particolare dall'art. 5, comma 24, delle N.d.A. del P.d.R. che riguarda il cortile: *«Cortile - ai soli fini dell'applicazione delle norme del PGT, si definisce “cortile” l'area libera o occupata anche parzialmente da costruzioni,*

interna ad isolati morfologicamente identificati da una perimetrazione di edifici, almeno su tre lati, che sia funzionale all'illuminazione e all'areazione dei locali che vi si affacciano» (all. 17 al ricorso). Non contrasta con tale conclusione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, la lettera dell'art. 23, comma 3, delle N.d.A. del P.d.R., nella parte in cui specifica che l'edificazione nei cortili è ammessa *“fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamentari esistenti”*, poiché ciò non vale a escludere la natura di norma igienico-sanitaria della disciplina sui cortili, ma anzi ne conferma l'appartenenza e ne impone espressamente il rispetto in via generale; tale specificazione attesta difatti che la disciplina sui cortili non può considerare esclusivamente gli aspetti morfologici, ma deve necessariamente tener conto anche delle norme igienico-sanitarie.

In conseguenza di ciò, non si profila alcuna violazione del citato comma 10 dell'art. 40-bis che, pur ammettendo la deroga, tra l'altro, alle norme morfologiche, non consente affatto di derogare alle norme *“sui requisiti igienico-sanitari”* (sull'interpretazione restrittiva della disciplina recata dall'art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 luglio 2026, n. 3626).

Del resto, la stessa giurisprudenza ha ritenuto legittime le finalità perseguite dalla normativa edilizia comunale secondo la quale il recupero degli edifici posti all'interno dei cortili deve essere limitato al miglioramento della fruibilità degli stessi, con preclusione della possibilità di incrementare il loro ingombro *“fisico”*, sia al fine di preservarne la conformazione originaria, sia per garantire *“anche il mantenimento dei rapporti spaziali e di illuminazione tra i diversi edifici esistenti, preservando la salubrità e l'igienicità dei luoghi”* (Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697).

La citata disposizione pianificatoria comunale, in ragione degli interessi che presidia, assume valore cogente, assimilabile a quello dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in materia di distanze tra pareti finestrate ed edifici frontistanti, che è finalizzata a prevenire la formazione di intercapedini dannose per la

salubrità, tali da impedire un adeguato afflusso di aria e di luce: *“la distanza minima fissata dall’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro, e trattasi di una norma che in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico ad essa sottese ha carattere cogente e tassativo ...”* (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 giugno 2026, n. 3197; anche, Consiglio di Stato, IV, 27 marzo 2023, n. 3115).

Pertanto, in attuazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, nel provvedimento di diniego impugnato è stato evidenziato che *“l’applicazione della disciplina di cui all’art.23 comma 3 riguarda l’intero isolato, che include ma non esaurisce l’area di intervento, morfologicamente identificato delle vie Certosa, Catullo, Gallarate e Giannini, invero tale disciplina è tesa a tutelare tutti i locali che affacciano all’interno dell’isolato sopra citato. Si veda ad esempio l’edificio residenziale di via Gallarate 80, o le parti interne al cortile degli edifici di viale Certosa 161 o via Catullo 9/11, i cui attuali requisiti di illuminazione e aerazione sono suscettibili di condizioni peggiorative causate dalla realizzazione di volumi di cui alla proposta”* (all. 16 al ricorso, pag. 3, parte finale).

L’indicata ragione posta a supporto del provvedimento impugnato rende evidente che la realizzazione del proposto intervento edificatorio avrebbe peggiorato le condizioni di aerazione e illuminazione almeno di una parte degli edifici esistenti nell’isolato e quindi risulta perfettamente rispettosa del dato normativo – oltre che giurisprudenziale – in precedenza citato, visto che la richiamata finalità igienico-sanitaria della disciplina sui cortili non consente alcuna deroga alla stessa, come stabilito dal menzionato art. 40-bis, comma 10, della legge regionale n. 12 del 2005.

Il riportato contenuto dell’atto impugnato rende peraltro evidente che le motivazioni di carattere igienico-sanitarie sono state individuate ed esposte compiutamente dagli Uffici in sede provvedimentale e non rappresentano

affatto una motivazione (postuma) predisposta unicamente in sede giudiziale dalla difesa comunale.

Nessun rilievo in senso contrario può riconnettersi poi alla circostanza, rilevata dalla difesa della ricorrente, che non sarebbe corretta l'affermazione contenuta nell'impugnato atto comunale secondo la quale *“la norma che disciplina l'edificazione nei cortili è invero applicata su tutto il tessuto urbano consolidato”*, vista la sua pacifica inapplicabilità nei *“Tessuti urbani a impianto aperto”* e negli *“Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile”*, trattandosi di elemento della parte motiva che non produce alcun impatto invalidante sul provvedimento adottato, non rappresentando la ratio decidendi del suddetto atto comunale e non ponendosi in contrasto con la stessa; l'applicabilità della norma sui cortili al caso di specie non può essere inficiata dall'affermazione – in tesi errata, ma nella specie del tutto ultronea e ridondante – sulla sua generalizzata estensione a tutto il tessuto urbano consolidato, visto che ogni determinazione amministrativa ha un oggetto specifico e la sua legittimità deve essere verificata esclusivamente con riguardo al medesimo oggetto, non producendo alcun effetto giuridico valutazioni di carattere eccentrico riguardanti una serie indeterminata di questioni del tutto scollegate dal caso trattato.

Neppure costituisce un reale elemento di contraddittorietà e di perplessità dell'azione comunale il contenuto del preavviso di rigetto relativo all'istanza di permesso di costruire del 31 luglio 2023 e oggetto del ricorso introduttivo, nella parte in cui, richiamando *“la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 20/12/2021 [ha rilevato che] in tal senso si specifica che tale delibera permette il discostamento dalle norme morfologiche, ma non la modalità attuativa”* (all. 2 al ricorso), poiché tale aspetto è stato valutato in un differente procedimento – ovvero quello finalizzato al rilascio del permesso di costruire ordinario, peraltro effettuato da un Ufficio non competente in materia di pianificazione attuativa – in cui non erano state ancora considerate la presenza del cortile e tutte le connesse conseguenze.

Con riguardo, infine, alla censura con cui la difesa attorea ha dedotto che la disciplina degli aspetti igienico-sanitari delle costruzioni dovrebbe essere contenuta esclusivamente nel Regolamento edilizio e non possa essere contenuta nello strumento urbanistico generale comunale (ovvero nelle Norme di attuazione) – oltre alla sua inammissibilità per essere stata proposta solo in sede di memoria non notificata – deve assumersene l'infondatezza, giacché l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, laddove dispone che *“il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”*, non pone una riserva di *“regolamento edilizio”* in assoluto, ma più semplicemente impone che, sotto il profilo edilizio, gli aspetti afferenti alle modalità costruttive siano disciplinati dal predetto regolamento, non escludendo tuttavia che per gli aspetti di natura più propriamente urbanistica, come è appunto la disciplina relativa ai cortili, possano intervenire altre fonti di disciplina, come le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore, che peraltro hanno analoga natura regolamentare rispetto al Regolamento edilizio (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 settembre 2021, n. 6219; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 25 maggio 2026, n. 2605).

3.2. Ne discende il rigetto della predetta doglianza.

4. Con la seconda censura del ricorso per motivi aggiunti si assume l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto gli Uffici comunali avrebbero considerato gli immobili interessati dall'intervento edilizio appartenenti a un ambito cortilizio, secondo la definizione fornita dal P.G.T., pur essendo ricompreso il complesso immobiliare de quo in un contesto caratterizzato da svariate edificazioni tra loro aperte, distaccate, realizzate nel tempo con logiche e criteri tra loro totalmente differenti, senza continuità fisica, né geometrica o tipologica.

4.1. La doglianza è infondata.

Come già segnalato in precedenza, l'art. 5, comma 24, delle N.d.A. del P.d.R. *«definisce “cortile” l'area libera o occupata anche parzialmente da costruzioni, interna ad isolati morfologicamente identificati da una perimetrazione di edifici, almeno su tre lati, che sia funzionale all'illuminazione e all'areazione dei locali che vi si affacciano»* (all. 17 al ricorso).

Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, una semplice analisi storico-morfologica del contesto in questione e dell'attuale stato dei luoghi evidenzerebbe con assoluta chiarezza che l'ambito oggetto di controversia non si configurerebbe come un “cortile” ai sensi del P.G.T., poiché lo stesso sarebbe caratterizzato da svariate edificazioni tra loro aperte, distaccate, realizzate nel tempo con logiche e criteri tra loro totalmente differenti, senza continuità fisica, né geometrica o tipologica; l'area parzialmente inedita infatti non si collocerebbe all'interno di “*isolati morfologicamente identificati da una perimetrazione di edifici, almeno su tre lati*”, vista la presenza di una edificazione discontinua, interrotta da vuoti, attraversamenti, spazi e stralci inediti e, come tale, inidonea a definire un cortile (cfr. fotografie dei luoghi: all. 28 al ricorso). Nella specie sarebbe del tutto assente una “*perimetrazione di edifici*” su almeno tre lati, non essendosi in presenza di una cortina edilizia continua e chiusa su almeno tre lati dell'isolato.

Gli Uffici comunali hanno invece ritenuto di essere al cospetto di un cortile, in quanto *«pur concordando che “il perimetro dell'isolato in questione, non è in alcun senso caratterizzato da una “cortina” edilizia unitaria” si ritiene che l'unitarietà della cortina edilizia non è elemento necessario all'individuazione di un cortile; e invero alla luce della definizione prevista dall'art.5, co.24 delle N.A. del P.d.R. ai fini dell'individuazione di un cortile è sufficiente, come nel caso di specie, che l'isolato sia chiuso “su almeno tre lati” da una perimetrazione di edifici, indipendentemente dalla omogeneità della cortina esistente, o dal periodo di realizzazione degli edifici stessi»* (all. 16 al ricorso, pag. 3).

Quindi, a giudizio del Comune, la caratteristica fondamentale di un cortile ai sensi del P.G.T. è la presenza di un'area interna a isolati che presentino una cortina esistente su almeno tre lati che fungono anche da delimitazione

esterna, a prescindere dalla presenza di sporadici varchi o aperture, funzionali all'accesso agli edifici che la compongono: laddove vi è un'area interna morfologicamente identificabile e la presenza dei varchi è marginale – e comunque possiede carattere fisiologico rispetto al contesto – si configura una cortina, salvo i casi in cui le aperture verso l'esterno siano di entità e numero tale da non rendere più percepibile la presenza della richiamata cortina, ossia di una linea esterna rispetto all'area interna.

La posizione comunale appare del tutto logica e coerente con il testo della norma pianificatoria comunale (ovvero l'art. 5, comma 24, delle N.d.A. del P.d.R.), tenuto conto che non può limitarsi l'individuazione di un cortile soltanto ai casi in cui un perimetro sia del tutto chiuso e senza alcuna interruzione, nonché sia caratterizzato da uniformità geometrica, tipologica e di epoca di realizzazione, riducendosi in tal modo arbitrariamente la portata della citata disposizione, che richiede soltanto una perimetrazione di edifici almeno su tre lati e non la perfetta continuità degli stessi; in tal modo si garantisce l'obiettivo di impedire l'ulteriore edificazione all'interno di contesti in cui sono già presenti fabbricati, così evitando di saturare il contesto urbano a scapito della vivibilità sia della popolazione già insediata che di quella destinata ad abitare nei realizzandi edifici.

La richiamata ampia nozione di cortile in ambito urbanistico è dunque in grado di ricomprendere un numero di comparti edificatori molto più consistente di quelli che rientrano nell'ambito prettamente civilistico, poiché diversi sono l'interesse privatistico alla regolamentazione dell'uso degli spazi comuni, da un lato, e l'interesse pubblico allo sviluppo ordinato del tessuto urbano, dall'altro. Di conseguenza, la prospettazione attorea secondo la quale non si può avere una *“perimetrazione di edifici”* in assenza di una serie di fabbricati tra loro adiacenti, costruiti in appoggio o in aderenza, risulta di carattere generale e non riferita specificamente all'ambito prettamente urbanistico, che solo rileva nel presente giudizio.

La nozione di “cortile” rilevante ai sensi della disciplina comunale, difatti, “*reca in sé un irriducibile tasso di tecnicismo sotto il profilo urbanistico-morfologico che non consente di riferirsi, ai fini della sua concretizzazione, né al significato di senso comune né alle elaborazioni semantiche di altre branche dell’ordinamento, deputate al soddisfacimento di diverse finalità*” (Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697, che ha confermato T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 settembre 2019, n. 2054, riferite proprio al previgente P.G.T. del Comune di Milano).

Per tale ragione, la determinazione di un cortile “*è espressione della discrezionalità tecnica dell’organo [tecnico comunale], suscettibile di sindacato solo nel caso di palese illogicità della soluzione o evidente travisamento dei suoi presupposti*” (Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697).

Nella specie, come sottolineato nel provvedimento impugnato, il complesso edilizio di proprietà della ricorrente ricade all’interno di porzioni di territorio interne a un isolato morfologicamente identificato, perimetrato dalle Vie Certosa, Catullo, Gallarate e Giannini, essendo del tutto irrilevante che sullo stesso siano presenti singole aperture, che sono quasi esclusivamente costituite da passi carrai, funzionali all’accesso agli edifici e del tutto connaturati all’edificazione; ciò non intacca la morfologia dell’isolato che si connota per la presenza di edifici a cortina, collocati sul bordo dell’isolato stesso, che identificano chiaramente una morfologia non aperta. A supporto di tali considerazioni si possono richiamare le risultanze fotografiche prodotte in giudizio da entrambe le parti, che dimostrano l’assenza di fratture della morfologia che impediscono la configurazione di una cortina (all. 28 al ricorso e, solo a titolo dimostrativo e non quale fondamento del provvedimento impugnato, all. 24 del Comune, fotografie pagg. 1-4, mentre quelle da pagg. 5 a 7 rappresentano situazioni di assenza di un cortile, per mancanza di una cortina edilizia). A ulteriore riprova dell’esistenza di un ambito cortilizio è stato inoltre evidenziato che, pur rappresentando l’attività edificatoria in loco il “*risultato di processi insediativi e costruttivi disarticolati*”, la stessa è stata sempre sottoposta alla previa verifica dei vari cortili creatisi nel tempo (come emerge

dagli atti edilizi allegati all'istanza di Piano attuativo). La circostanza dedotta poi nel ricorso, che gli spazi liberi interni all'area di intervento sarebbero stati corselli di servizio dei fabbricati produttivi, non vale a escludere che l'area libera possa comunque avere altresì una funzione di aerazione e di illuminazione degli immobili ricompresi nel compendio.

A supporto di quanto evidenziato può essere altresì richiamato il parere dell'Area urbanistica del medesimo Comune di Milano, secondo il quale nel caso di specie esiste certamente un cortile poiché non si rilevano *“interruzioni che abbiano sia dimensionalmente sia, soprattutto dal punto di vista morfologico, così come tratteggiato nella definizione citata, particolare rilievo”* (all. 1.1 del Comune). Quanto, infine, alla mancata espressa contestazione delle risultanze della Relazione di parte (all. 26 al ricorso), deve rilevarsi che attraverso una valutazione di natura eminentemente soggettiva non si può sostituire quella – come evidenziato in precedenza, di natura discrezionale – dell'Amministrazione procedente, di cui non è stata dimostrata l'illogicità o la palese irragionevolezza.

In conclusione, non risulta illegittima la determinazione comunale in ordine alla configurazione di un cortile nel compendio oggetto della proposta di Piano attuativo presentata dalla società ricorrente.

4.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, anche l'esaminato motivo deve essere respinto.

5. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, VI, 31 ottobre 2025, n. 8478; VI, 29 ottobre 2025, n. 8398; II, 24 ottobre 2025, n. 8252; II, 14 ottobre 2025, n. 8040). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

6. Pertanto, all'infondatezza di tutte le scrutinate censure segue la reiezione del ricorso per motivi aggiunti proposto da Green Stone Società di Investimento per azioni a capitale fisso.

7. Alla reiezione della domanda di annullamento, segue il rigetto della domanda risarcitoria, attesa la carenza di uno degli elementi costitutivi della stessa.

Del resto, deve escludersi una responsabilità amministrativa del Comune per lesione di interessi legittimi, nel caso di mancata approvazione del Piano attuativo – nella specie neppure adottato – poiché nessun “*bene della vita*” è mai entrato a far parte della sfera patrimoniale della parte ricorrente; è del tutto fisiologica l'evenienza che un Piano attuativo non venga approvato, considerati i diversi interessi che vengono in rilievo nel corso del procedimento, con la conseguenza che in tal caso non si configurano forme di affidamento tutelabili e dunque obblighi di natura risarcitoria in capo alla P.A. (cfr., persino con riguardo a un Piano già adottato, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 dicembre 2023, n. 2951; anche, II, 19 novembre 2014, n. 2765, confermata da Consiglio di Stato, IV, 17 gennaio 2019, n. 413; T.A.R. Toscana, I, 22 giugno 2013, n. 992; cfr., più in generale, Consiglio di Stato, IV, 5 agosto 2025, n. 6930).

Le medesime conclusioni rilevano in ordine al mancato rilascio del permesso di costruire di cui all'istanza del 31 luglio 2023, essendone stata riconosciuta l'inidoneità dalla medesima parte ricorrente (cfr. precedente par. 1).

7.1. Analogamente non può essere accolta la domanda risarcitoria per il c.d. “*danno da ritardo*” nel provvedere (anche negativamente).

Con riferimento al risarcimento del danno da ritardo, va difatti rilevato che lo stesso, laddove riferito a un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve, quindi, essere subordinato, tra l'altro, anche alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia destinata a un esito favorevole e, perciò, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita

collegato a un tale interesse. Conseguentemente, ove non risulti accertata la spettanza del richiamato bene della vita connesso, come segnalato in precedenza, non risulta ingiusto il danno da ritardo (Consiglio di Stato, VII, 21 luglio 2025, n. 6437; IV, 25 settembre 2024, n. 7789; VII, 31 ottobre 2022, n. 9443; II, 25 giugno 2021, n. 4861; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 6 agosto 2026, n. 4035).

Nella specie, come già ampiamente sottolineato, nessuna spettanza del bene della vita può essere riconosciuta alla parte ricorrente, considerato quanto evidenziato nei precedenti parr. 1, 3.1 e 4.1.

Pertanto, la domanda risarcitoria per il danno da ritardo deve essere respinta per carenza di almeno uno dei suoi elementi costitutivi.

7.2. Di conseguenza, la domanda risarcitoria, anche nella parte relativa al danno da ritardo, deve essere respinta.

8. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo e respinge il ricorso per motivi aggiunti; respinge altresì la connessa domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Luigi Rossetti, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio De Vita

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO